



Centro Unico Appalti dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisevie
Via Tanzini, 27 – Pontassieve – Tel. 055/8360330- 331-337-356
e-mail: ufficiogare@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED
EXTRASCOLASTICO NEL COMUNE DI RUFINA
PERIODO 01 Settembre 2017 - 30 giugno 2019
CIG 7050535D87**

PREMESSA

Il Presente Disciplinare di gara contiene le norme in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto.

La descrizione e le modalità di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto sono riportati nel Capitolato Speciale di Appalto del Servizio.

A) OGGETTO-DURATA-IMPORNO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto **l'affidamento del servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico nel Comune di Rufina – anni scolastici 2017/2018-2018/2019**, il quale dovrà essere svolto secondo le modalità e con le condizioni previste nell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto.

Luogo principale di esecuzione: Rufina Capoluogo e frazioni.

L'appalto avrà decorrenza dal **01 Settembre 2017 al 30 giugno 2019**.

L'ente appaltante si riserva la facoltà di procedere al rinnovo dell'appalto al soggetto aggiudicatario del servizio per ulteriori due anni scolastici (2019/2020 e 2020/2021) ai sensi dell'articolo 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'importo annuo presunto dell'appalto è determinato in **€ 209.500,00** (I.V.A. esclusa) derivante dalla somma del prodotto del costo chilometrico unitario di **€ 2,10 (I.V.A. esclusa)** per un totale presunto di 95.000,00 chilometri percorsi nell'anno scolastico (€ 199.500,00) più € 10.000,00 presunti per le gite scolastiche, remunerati secondo i criteri di cui all'art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto.

L'importo annuo definitivo sarà determinato sulla base del costo chilometrico determinato dal ribasso offerto per il totale presunto chilometrico annuo di 95.000,00 Km. percorsi nell'anno scolastico come sopra indicato.

L'importo complessivo presunto per l'appalto del servizio per il periodo: Settembre 2017 / Giugno 2019 è pari ad € 419.000,00 (I.V.A. Esclusa), sul quale l'operatore dovrà presentare il proprio ribasso percentuale.

Nel caso che il soggetto appaltante provveda al rinnovo dell'appalto alla ditta aggiudicataria, l'importo presunto complessivo dell'appalto è pari ad € 838.000,00 (I.V.A. esclusa).

Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI.

Il finanziamento avviene con fondi propri dell'Amministrazione comunale.

B) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE

L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica max 70 punti ed economica max punti 30.

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicazione avverrà all'operatore economico che avrà presentato la migliore offerta, ottenuta sommando il punteggio attribuito all'offerta tecnica e all'offerta economica come di seguito specificato.

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Metodologia di attribuzione del punteggio relativo all'offerta economicamente più vantaggiosa

Il calcolo degli **elementi dell'offerta economicamente più vantaggiosa** avviene in base alla formula riportata di seguito:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

-C(a) = indice di valutazione dell'Offerta (a);

-n = numero totale dei requisiti;

-W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

-V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1;

-Σn = sommatoria.

I punteggi relativi ad entrambi i parametri (Offerta Tecnica ed Offerta Economica) verranno assegnati con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o difetto (0,005=0,01).

I punteggi da assegnare agli elementi di valutazione sono complessivamente pari a 100.

I coefficienti V(a)_i sono determinati come di seguito riportato.

Valutazione delle offerte: attribuzione dei punteggi

La valutazione degli elementi descrittivi dell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico è effettuata in relazione ai seguenti criteri di valutazione:

B1.) ELEMENTI QUALITATIVI DELL'OFFERTA TECNICA (Punteggio massimo 70 punti)

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI TECNICI QUALITATIVI		Punteggio attribuito max 70
B.1.1.	Vetustà dei mezzi (incluso quelli di scorta) che la Ditta intende adibire al servizio	Punti 40
B.1.2.	Classe EURO degli automezzi (max 5 automezzi – incluso “scorta”) che la Ditta mette a disposizione per tutta la durata dell'appalto	Punti 20
B.1.3.	Installazione dal primo giorno del servizio di trasporto scolastico e per tutto l'appalto di telecamera interna agli automezzi (max 5 automezzi – incluso “scorta”) posteriore e centrale	Punti 2,5
B.1.4.	Installazione ed attivazione dal primo giorno del servizio di trasporto scolastico e per tutto l'appalto di sensori posteriori per manovra retromarcia sugli automezzi (max 5 automezzi – incluso “scorta”)	Punti 2,5
B.1.5.	Disponibilità parco mezzi superiore a quello richiesto per lo svolgimento del servizio (limitatamente ad autobus e scuolabus. In caso di ATI-Consorti, il requisito sarà proporzionato alle percentuali di servizio dichiarate dalle partecipanti). Per disponibilità si intende la piena disponibilità giuridica e/o leasing	Punti 5

B.1.1. VETUSTA' DEI MEZZI (incluso quelli di scorta) che la Ditta intende adibire al servizio (Punteggio massimo 40 punti), così distinti:

	PUNTI per automezzo
Anno di prima immatricolazione 2010	0,5
Anno di prima immatricolazione tra il 2011 ed il 2013	1,5
Anno di prima immatricolazione tra il 2014 ed il 2016	4
Automezzi di nuova immatricolazione o immatricolati nel 2017	8

B.1.2. CLASSE EURO degli automezzi (max 5 automezzi – incluso “scorta”) che la Ditta mette a disposizione per tutta la durata dell'appalto (Punteggio massimo 20 punti), così distinti:

	PUNTI per automezzo
Per ogni mezzo alimentato a GPL o metano	4
Per ogni mezzo EURO 5	2
Per ogni mezzo Euro 6	4

B.1.3. INSTALLAZIONE dal primo giorno del servizio di trasporto scolastico e per tutto l'appalto di telecamera interna agli automezzi (max 5 automezzi – incluso “scorta”) posteriore e centrale (Punteggio massimo 2,5 punti), così distinti:

	PUNTI
Su quattro scuolabus e sul mezzo di scorta	2,5
Su due scuolabus	1
Su un scuolabus	0,5

B.1.4. INSTALLAZIONE ed attivazione dal primo giorno del servizio di trasporto scolastico e per tutto l'appalto di sensori posteriori per manovra retromarcia sugli automezzi (max 5 automezzi – incluso “scorta”) (Punteggio massimo 2,5 punti), così distinti:

	PUNTI
Su quattro scuolabus e sul mezzo di scorta	2,5
Su due scuolabus	1
Su un scuolabus	0,5

B.1.5. Disponibilità parco mezzi superiore a quello richiesto per lo svolgimento del servizio (limitatamente ad autobus e scuolabus. In caso di ATI-Consorzi, il requisito sarà proporzionato alle percentuali di servizio dichiarate dalle partecipanti). Per disponibilità si intende la piena disponibilità giuridica e/o leasing. (max 5 punti).

Il punteggio sarà calcolato secondo la seguente formula:

Punteggio=(numero di autobus e scuolabus dichiarati dalla ditta in esame/numero di autobus e scuolabus dell'offerta più alta)x5

Attribuzione dei punteggi

La Commissione giudicatrice determina i coefficienti V(a)i, relativi a ciascun criterio di natura qualitativa B.1., attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Nel dettaglio si procede:

1. al calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (media sui commissari);
2. a trasformare la media dei valori attribuiti da parte di tutti i commissari in valori definitivi, riportando ad 1 la media più alta ed assegnando ad ogni altra offerta un valore calcolato in proporzione alla media ottenuta.

Qualora non venga prodotta la documentazione richiesta relativa ai parametri B.1. verrà assegnato un punteggio relativo pari a 0.

La Commissione effettuerà la riparametrazione dei punteggi dei singoli criteri. Quindi, nel caso in cui nessuna offerta tecnica qualitativa, a seguito della valutazione della Commissione giudicatrice effettuata secondo quanto sopra indicato, raggiunga il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica qualitativa (B.1.), pari a 70 punti, verrà effettuata la riparametrazione dei punteggi tecnici ottenuti dai concorrenti, attribuendo il valore pari a 1 all'offerta risultata la migliore a seguito delle valutazioni della commissione e riproporzionando ad essa i valori ottenuti dalle altre offerte. Questi valori verranno quindi moltiplicati per il massimo punteggio previsto nei documenti di gara per l'offerta tecnica qualitativa, pari a 70 punti,

al fine di definire il punteggio definitivo da attribuire alle offerte tecniche qualitative dei concorrenti. La predetta riparametrazione non influisce sulla individuazione delle offerte anormalmente basse.

B.2) OFFERTA ECONOMICA (Punteggio massimo attribuibile punti 30).

La valutazione dell'offerta economica presentata dall'operatore economico ai sensi della presente Disciplinare di gara è effettuata con la seguente modalità:

Il coefficiente $V(a)$ relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) = Ra/Rmax$$

dove:

$V(a)$ = coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a)

Ra = ribasso percentuale offerto dal concorrente (a)

$Rmax$ = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

Il punteggio economico da assegnare all'offerta economica del concorrente (a) si ottiene moltiplicando $V(a)$ per il punteggio massimo attribuibile.

La valutazione economica viene effettuata direttamente dal sistema in fase di apertura delle offerte economiche.

Il sistema provvede quindi alla sommatoria del punteggio tecnico ottenuto con il punteggio economico predisponendo la graduatoria e indicando il concorrente aggiudicatario provvisorio e gli eventuali concorrenti che hanno formulato offerta anomala ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

Pertanto qualora prima dell'operazione di riparametrazione dei punteggi assegnati alle offerte tecniche vi siano offerte per le quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano pari a superiori ai 4/5 (quattro/quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara /disciplinare di gara, si procederà alla verifica della congruità di tali offerte, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

La gara di appalto avrà luogo il **08/06/2017 alle ore 10:00** presso il **Centro Unico Appalti dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve** – via Tanzini 27, 50065 Pontassieve (FI), e si svolgerà secondo la procedura prevista dalle disposizioni contenute nel D.Lgs.50/2016 nonché in ossequio al presente disciplinare di gara.

La gara di appalto si svolgerà in modalità telematica.

C) SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Soggetti ammessi alla partecipazione

Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di

affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del codice appalti.

Requisiti per la partecipazione

a) Requisiti di ordine generale:

Ai sensi dell'art. 80 D.Lgs 50/2016 costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero auto certifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all' ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5. 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

7. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

8. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

9. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

10. Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

11. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In applicazione dell'art.80 comma 7 del D.lgs.50/2016, qualora un operatore economico, incorra in uno dei motivi di esclusione di cui al comma 1, "limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva

*abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato", o al comma 5 "è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti". Per consentire alla stazione appaltante di valutare tali posizioni, il concorrente deve allegare alla documentazione amministrativa ogni documentazione utile relativa alle sentenze/contestazioni emesse dalle autorità competenti. Tale documentazione, ove presente, dovrà essere inserita a sistema nell'apposito spazio denominato **self-cleaning**.*

Qualora un'impresa che intende partecipare alla gara si trovi in una delle situazioni previste dall'art.110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016, purché in possesso delle relative autorizzazioni dovrà allegare alla documentazione amministrativa tutta la documentazione necessaria a comprovare la propria posizione, inserendola a sistema nell'apposito spazio denominato "*Concordato preventivo con continuità*". Qualora l' ANAC, ai sensi dell'art.110 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, abbia subordinato la partecipazione alla gara all'avvilimento dei requisiti di altro operatore economico, vale quanto indicato nel presente Disciplinare.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica TUTTE le eventuali condanne anche quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

b) Requisiti speciali

b.1) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett. c, D.Lgs. 50/2016) :

- iscrizione al Registro delle imprese della CCIAA, per attività oggetto del servizio; le imprese aventi sede in uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia indicheranno gli organismi equivalenti, di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016;
- attestato di idoneità professionale di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 395/2000 e D.M. 28/04/2005 n. 161 o equivalente titolo comunitario;
- iscrizione, per le Cooperative, all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali da cui risulti specificatamente l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento,
- iscrizione, per i Consorzi o Consorzi di cooperative, nello schedario generale della cooperazione da cui risulti specificatamente l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto.

b.2) Requisiti di capacità economico-finanziaria :

- avere realizzato per gli ultimi tre anni scolastici (2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016), regolarmente e con buon esito, servizi di trasporto scolastico, presso enti pubblici e/o privati, per un importo, al netto dell' I.V.A. , pari ad almeno UNA VOLTA l'importo a base di gara (**€ 419.000,00**). Tra i servizi effettuati dovrà essere compreso almeno un contratto di trasporto scolastico di dimensioni non inferiore ad **€ 209.500,00** relativo a servizi di mobilità collettiva pubblica e/o scolastica.

b.3) Requisiti di capacità tecniche e professionali:

- b.3.1) piena disponibilità giuridica o locazione e per tutta la durata dell'appalto di un numero di mezzi in regola con la normativa nazionale e regionale in tema di trasporto scolastico e di circolazione degli autoveicoli per lo svolgimento del servizio non inferiore a 4 (quattro) oltre a quello di scorta, rispondenti al D.M. 18.4.1977, integrato con successivi D.M. 13.1.2004 e D.M.

1.4.2010 aventi le seguenti caratteristiche tecniche (n. 3 scuolabus per non meno di 28 posti alunni più un accompagnatore più un autista; n. 1 scuolabus per non meno di 32 posti alunno, oltre a due accompagnatori, oltre al posto autista; n. 1 mezzo di scorta con non meno di 32 posti alunno, 2 posti accompagnatori e 1 posto autista) , ovvero, l'impegno ad acquisire la piena disponibilità giuridica o locazione, ai fini dell'espletamento del servizio e per tutta la durata dell'appalto, del suddetto parco mezzi;

b.3.2) piena disponibilità di n. quattro autisti (di cui uno coordinatore del servizio per conto della Ditta) in possesso dei requisiti tecnico-professionali idonei alla conduzione dei mezzi (allegato XVII, Parte II, del D.Lgs. n. 50/2016) e con esperienza professionale documentata di almeno due anni nella conduzione di automezzi di trasporto scolastico.

N.B. Il requisito di idoneità professionale richiesto per la partecipazione di cui alla lettera b.1), nonché il requisito di capacità tecnico – professionale di cui alla lettera b.3) NON potranno essere oggetto di avvalimento.

SUBAPPALTO

Il subappalto NON è ammesso.

D) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA D'APPALTO

Le imprese interessate dovranno far pervenire la propria offerta entro e non oltre le ore 09:00:00 del giorno 08/06/2017, secondo le modalità di seguito indicate.

L'appalto è disciplinato dal presente disciplinare di gara e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto della Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve" consultabili all'indirizzo internet: <https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldisieve/>.

La gara si svolge in modalità interamente telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dall'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico di Acquisto della Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve" accessibile all'indirizzo internet: <https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldisieve/>.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.

All'indirizzo Internet sopra citato è disponibile la documentazione di gara di seguito specificata: il disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto e gli ulteriori documenti allegati.

Si consiglia ai soggetti interessati di svolgere per tempo la procedura di registrazione sul sistema e di caricare i documenti in modo da tener conto dei tempi tecnici dovuti al peso ed alla velocità delle strumentazioni disponibili.

Comunicazioni dell'amministrazione

Tutte le **comunicazioni** nell'ambito della procedura di gara avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione la Stazione Appaltante ed il Gestore del Sistema non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali comunicazioni aventi carattere

generale, da parte della Stazione Appaltante, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul sito nell'area riservata alla gara.

Richiesta di chiarimenti da parte degli operatori economici

Le eventuali richieste di **chiarimenti o informazioni relative alla gara in oggetto**, dovranno essere formulate esclusivamente attraverso l'apposita sezione "**chiarimenti**", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo: <https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldisieve/>.

Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a fornire le risposte.

N.B. L'Amministrazione garantisce, ai sensi della normativa vigente in materia, **una risposta alle richieste di chiarimenti** che perverranno **almeno 3 (tre) giorni prima dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte**.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)
2. Selezionare la gara di interesse
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema_

La **PRIMA SEDUTA PUBBLICA** di gara avrà luogo il giorno **08/06/2017 alle ore 10:00** presso la sede del **Centro Unico Appalti dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve** – via Tanzini 27, 50065 Pontassieve (FI).

L'appalto si svolge alle condizioni (requisiti) di partecipazione di cui alla precedente lettera C) ai fini dell'abilitazione alla gara.

Il Responsabile del procedimento di gara, in seduta pubblica, procede all'abilitazione dei concorrenti alla gara previa verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata da ciascun concorrente in relazione a quanto previsto dal presente disciplinare di gara.

In particolare, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs.50/2016 nel caso in cui si vengono accertate le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, le stesse possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari al **UNO** per mille. In tal caso, il Responsabile del procedimento di gara assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, il Responsabile del procedimento di gara ne richiede comunque la

regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Decorso il termine assegnato dalla stazione appaltante per la regolarizzazione, è convocata nuova seduta pubblica per l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti inizialmente irregolari.

Al termine della procedura di verifica della documentazione amministrativa vengono dichiarate le imprese abilitate e quelle non abilitate esplicitando le motivazioni della mancata abilitazione.

Successivamente, nella medesima seduta, ovvero in una seduta successiva, la Commissione giudicatrice:

- A) apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica delle sottoscrizioni e della presenza dei documenti prodotti
- B) in una o più sedute riservate effettua la valutazione delle offerte tecniche dei soggetti abilitati sulla base dei criteri stabiliti nella presente lettera d'invito.
- C) Il Presidente della Commissione in seduta pubblica procede:
 - 1. a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle singole offerte, ad inserire detti punteggi nel sistema telematico;
 - 2. all'apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche;
- D) Il sistema, in automatico, effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio.

Il sistema provvede quindi, sempre in automatico, alla sommatoria tra il punteggio tecnico con quello economico predisponendo la graduatoria e indicando il concorrente aggiudicatario provvisorio e gli eventuali concorrenti che hanno formulato offerta anomala ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Il sistema telematico inoltre, in automatico, evidenzia la soglia di anomalia e, conseguentemente, le offerte pari o superiori alla stessa relativamente alle quali la Stazione può effettuare le opportune verifiche ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016.

Il Presidente di gara procede quindi all'aggiudicazione provvisoria.

In caso di offerte che abbiano lo stesso punteggio complessivo, si prediligerà il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativo all'offerta tecnica e, in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio per addivenire all'aggiudicazione provvisoria.

Alle fasi della procedura di gara che si svolgono in seduta pubblica può assistere, in qualità di uditore, il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega.

In ogni caso il Presidente chiude la seduta pubblica e dà comunicazione al responsabile del procedimento dell'esito della gara e dell'eventuale verifica di congruità di cui all'articolo 97, comma 4 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

Ricevuta comunicazione dell'esito positivo della eventuale verifica di congruità sopracitata, il Presidente di gara procede, in seduta pubblica, all'aggiudicazione provvisoria della gara. In caso di esito negativo della verifica sopracitata, il Presidente di gara esclude dalla gara l'operatore economico e trasmette

nuovamente gli atti al responsabile del procedimento per l'effettuazione della verifica sull'operatore economico che ha presentato l'offerta che segue immediatamente in graduatoria.

L'intera procedura relativa alle integrazioni sarà gestita tramite la piattaforma START.

Si precisa infine che nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.

E) REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL'APPALTO

La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla singola procedura di gara.

Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.

Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:

- Memoria RAM 2 GB o superiore;
- Scheda grafica e memoria on-board;
- Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
- Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s
- Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante etc.);

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet, fra i seguenti:

- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
- Mozilla Firefox 9.0 o superiori;

Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo):

- MS Office
- Open Office o Libre Office
- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF

Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL con livello di codifica a 128bit.

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. E' necessario un lettore di smart card.

Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un **certificato di autenticazione digitale** in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, previsto dall'articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 tenuto dal DigitPA.

N.B. I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere **preferibilmente nei seguenti formati**, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

-PDF / RTF per i documenti di testo o tabellari;

-PDF / JPG per le immagini

La Stazione Appaltante non si assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

F) MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare all'appalto gli operatori economici interessati dovranno identificarsi prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta **sul Sistema di acquisti telematici della Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve accessibile all'indirizzo: <https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldisieve/>** ed inserire la documentazione di cui alla successiva lettera G.

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite user-id e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al: Call Center al numero 02-86838415 o all'indirizzo di posta elettronica infoleiade@i-faber.com

G) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il **termine perentorio¹ indicato alla precedente lettera D)** - la seguente documentazione:

G. A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti **G) A.1)** e seguenti, firmata digitalmente, ove previsto, dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, a seconda della modalità di composizione della compagine sociale che partecipa alla gara.

G. B) DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al successivo punto **G) B)** e seguenti, firmata digitalmente legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

G. C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA, di cui alle successive lettere **G) C.1)** firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

¹ Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio

G) A.1) La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La domanda di partecipazione attinente ai requisiti di ordine generale devono essere firmate digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

L'inserimento nel sistema delle schede compilate e firmate avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

In caso di partecipazione in raggruppamento TEMPORANEO (RTI), consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, ovvero di GEIE, la documentazione deve essere presentata da ciascuno degli operatori economici associati o consorziati, in relazione ai propri requisiti, situazioni giuridiche e composizioni sociali.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità.

L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

La suddetta domanda viene generata dal sistema telematico in seguito all'imputazione dei dati richiesti nei form on line e deve essere **firmata digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante** o dal procuratore del soggetto concorrente.

Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato alla precedente lettera F) dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** i form on line;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento *“domanda di partecipazione”* generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento *“domanda di partecipazione”* generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- **Inserire** nel sistema il documento *“domanda di partecipazione”* firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

G) A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE).

A.2.1.) DGUE

Nello spazio così denominato sulla piattaforma dovrà essere caricato il DGUE di cui al modello approvato dalla Commissione UE con Regolamento n.2016/7 del 5/01/2016, come allegato sub A.2 al presente Disciplinare di gara. Il modello allegato è un modello conforme a quello europeo in cui le parti che non sono richieste in questo specifico appalto sono state barrate. Rispetto al modello europeo sono inoltre state aggiunte alcune note, come ulteriore guida alla compilazione e per chiarire la corrispondenza tra la dichiarazione esposta nel modello e quella prevista dal D.Lgs.50/2016.

Per ogni DGUE il concorrente dovrà:

- Scaricare** sul proprio PC il documento denominato *“DGUE”* o *“DGUE altri legali rappresentanti”*;
- Firmare digitalmente** il documento a cura del Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore che

rende le dichiarazioni nello stesso contenute;

□ **Inserire** il documento firmato digitalmente sul sistema nell'apposito spazio dedicato alla presentazione delle dichiarazioni.

In merito alla compilazione si precisa inoltre:

DGUE PARTE I

Questa parte è già stata compilata dalla stazione appaltante.

DGUE PARTE II

Il concorrente indica i dati dell'impresa, la forma di partecipazione, le generalità dei legali rappresentanti, l'eventuale ricorso all'avvalimento (parte II lett C) e al subappalto (parte II lett D).

DGUE PARTE III

In questa parte il concorrente rende le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di ordine generale facendo attenzione a quanto segue.

Nella parte III lett A, l'operatore economico, in relazione ai soggetti che ricoprono le cariche elencate al primo capoverso del presente paragrafo G) A.1) al momento della presentazione dell'offerta e indicati nel Form on-line (compresi gli eventuali soggetti cessati), deve rendere le dichiarazioni relativamente all'insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto come specificate nella stessa parte III lett. A); a tale fine la dichiarazione può essere resa da un solo legale rappresentante in relazione alla posizione propria e di tutti gli altri legali rappresentanti oppure può essere resa da ciascun legale rappresentante singolarmente. Nel primo caso la parte III lett. A) del DGUE è compilata in relazione a tutti i nominativi interessati e il documento è firmato dal legale rappresentante che rende la dichiarazione, nel secondo caso ciascun legale rappresentante dovrà rendere e firmare digitalmente il "DGUE altri legali rappresentanti" (mod. allegato DGUE Altri legali rappresentanti) in relazione alla propria posizione.

Ogni DGUE/ DGUE altri legali rappresentanti, con le modalità sopra indicate, deve essere inserito nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara.

Con riferimento alle sentenze di condanna si precisa che il DGUE limita la dichiarazione alle sentenze pronunciate fino ai 5 anni precedenti, l'art.80 del D.Lgs.50/2016 NON riporta questa limitazione temporale pertanto la dichiarazione va resa con riferimento a tutte le sentenze di condanna riportate, indipendentemente dalla data del provvedimento.

La parte III lett D. è stata integrata con l'elenco dei motivi di esclusione previsti dalla legislazione esclusivamente nazionale come indicati all'art.80 del D.lgs. 50/2016.

DGUE PARTE IV

Nel DGUE parte IV sono riportate anche le dichiarazioni relative all'idoneità professionale e alla capacità economica e tecnica, si richiede la compilazione del modello per le parti necessarie ai fini della dimostrazione dei requisiti, le parti non necessarie sono state barrate nel modello.

Nella parte IV lett. A va inserita la dichiarazione relativa all'iscrizione alla CCIAA o ad altro registro commerciale e/o professionale.

Nella parte IV lett. C il concorrente inserisce le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti al punto C) del presente Disciplinare.

In caso di operatori riuniti o consorzi tale parte del DGUE dovrà essere compilata da ciascuno dei membri/consorzio esecutore del consorzio/RTI sulla base della quota di requisito posseduta dallo stesso.

Nella parte IV lett. D il concorrente indica le eventuali certificazioni di qualità che verranno prese in considerazione ai fini dell'eventuale riduzione dell'importo della cauzione.

A.2.2.) SELF CLEANING (eventuale)

Secondo quanto precisato al precedente punto C) del presente Disciplinare, l'operatore economico inserisce in questo spazio tutta la documentazione necessaria affinché la stazione appaltante possa valutare le misure adottate, come previste allo stesso art.80 comma 7 D. Lgs.50/2016, ai fini dell'eventuale ammissione alla gara.

A.2.3.) CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' (eventuale)

Secondo quanto precisato alla successiva PARTE II "Disposizioni specifiche per il caso di Concordato Preventivo con continuità aziendale", l'operatore economico inserisce in questo spazio tutta la documentazione necessaria affinché la stazione appaltante possa valutare l'ammissione alla gara, come prevista all'art.110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016.

G) A.3) GARANZIA PROVVISORIA IN FORMATO ELETTRONICO.

Ai sensi dell'art. 93, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è prevista la costituzione di garanzia provvisoria nella misura di seguito indicata corrispondente al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto, **intestata al Comune di Rufina – Via Piave n. 5 – Rufina (Fi) con validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La garanzia, a scelta dell'offerente, deve essere prodotta sotto forma di cauzione o di fidejussione.**

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia può essere ridotto per gli operatori in possesso delle certificazioni ivi elencate, secondo le percentuali previste.

Oggetto dell'appalto	Servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico Comune di Rufina
importo dell'appalto IVA esclusa	€ 419.000,00
Importo cauzione o fidejussione (2%)	€ 8.380,00
CIG	7050535D87

A.3.1) La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico ai sensi del comma 2 art. 93 D.Lgs. 50/2016. In caso di costituzione della garanzia in contanti il deposito provvisorio dovrà essere effettuato presso la Tesoreria **Cassa di Risparmio di Firenze - Agenzia di Rufina (IBAN: IT14Q061603804000000006C01)** che rilascerà un certificato di deposito provvisorio in originale. Si precisa che il deposito è infruttifero. La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura "*Garanzia a corredo dell'offerta relativa all'affidamento del servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico del Comune di Rufina– CIG 7050535D87*".

La scansione della quietanza di cui sopra deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema START, nell'apposito spazio previsto.

A.3.2) **La fideiussione**, a scelta dell'offerente, può essere **bancaria o assicurativa** o rilasciata dagli **intermediari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385**, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura *“Garanzia a corredo dell’offerta relativa all’affidamento del servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico del Comune di Rufina– CIG 7050535D87”*.

La fideiussione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea.

A.3.3) In caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione la stessa deve recare la firma digitale del soggetto autorizzato dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e senza possibilità di porre eccezioni.

A.3.4) Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto delle percentuali di cui al sopracitato articolo per i soggetti partecipanti che, nella domanda di partecipazione di cui A.) A.1) e seguenti**, abbiano dichiarato di essere in possesso delle certificazioni indicate in corso di validità alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, con l'indicazione del soggetto certificatore, della serie della data di rilascio e della scadenza.

Ai fini della riduzione delle percentuali della garanzia, i soggetti partecipanti possono comunque documentare già in sede di offerta il possesso delle certificazioni, in corso di validità alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, **inserendo tali certificazioni (o l'attestazione SOA dalla quale risulti la medesima certificazione), in formato digitale (scansione dell'originale cartaceo), nella “documentazione amministrativa aggiuntiva”**.

Ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 la cauzione deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per la durata di centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

A.3.5) La garanzia, ai sensi dell'art. 93, comma 6, copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La garanzia copre l'eventuale **mancato pagamento della sanzione pecuniaria** prevista dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 nella misura stabilita dal presente Disciplinare.

A.3.6) L'Amministrazione, nella comunicazione (art. 93, comma 9, del D.Lgs. 50/2016) dell'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia presentata, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione, anche quando non siano scaduto il termine di efficacia della garanzia.

A.4) (obbligatorio) IMPEGNO AL RILASCIO DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

(cauzione definitiva): l'offerta dei concorrenti deve essere, inoltre, corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Si evidenzia che:

- nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione di cui al punto A.3.2 (fideiussione bancaria o assicurativa), l'impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al punto A.3.2.
- nel caso in cui l'offerente abbia costituito cauzione secondo le modalità di cui al punto A.3.1. (deposito in contanti) l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

Il documento attestante l'impegno del fideiussore deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea.

A.5) (obbligatorio) IL CONTRIBUTO ANAC:

ovvero il documento, attestante l'avvenuto pagamento a favore dell' A.N.A.C. (autorità nazionale anticorruzione) del contributo pari a €. **80,00**

Il pagamento va effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e dalle istruzioni operative pubblicate dalla stessa Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/_riscossioni2014 ("Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2014"), con le seguenti modalità²:

- *versamento online*, collegandosi al "Servizio riscossione contributi" all'indirizzo <http://contributi.avcp.it/> e seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a pena di non abilitazione alla procedura di selezione, **scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal "Servizio riscossione contributi"**;
- *in contanti*, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio riscossione contributi" (all'indirizzo <http://contributi.avcp.it/> e seguendo le istruzioni disponibili sul portale), presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita sotto casa", dove è attiva, tra le tipologie di servizio previste dalla ricerca, la voce "contributi AVCP". A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a pena di non abilitazione alla procedura di selezione, **la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita.**

² Si ricorda che, per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al "Servizio riscossione contributi" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a pena di non abilitazione alla procedura di selezione, **la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale**.

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il versamento viene effettuato dalla Impresa Mandataria. Il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale/i somma/e costituisce **motivo di esclusione** dalla partecipazione alla procedura di gara.

Nessun elemento riconducibile all'offerta economica dovrà essere contenuto nella documentazione amministrativa.

G) A.6) AVVALIMENTO (eventuale).

Qualora l'operatore economico faccia ricorso all'avvalimento, egli deve compilare l'apposito campo previsto nel DGUE e compilare e inserire sul sistema nell'apposito spazio la documentazione richiesta all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 (si veda la successiva PARTE II "Disposizioni specifiche in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento").

Per la dichiarazione dei requisiti di carattere generale l'ausiliaria dovrà rendere e firmare digitalmente il DGUE che andrà inserita a sistema da parte dell'ausiliata/partecipante.

G) B) DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnica deve essere prodotta secondo quanto di seguito indicato. Si precisa che nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica presentata, pena l'esclusione dalla gara, dovrà essere contenuto nella documentazione tecnica.

I concorrenti dovranno produrre **una relazione sintetica** che dovrà riportare tutte le informazioni e i dati necessari affinché la commissione possa procedere all'attribuzione dei punteggi così come esplicitati al punto B.1) del presente disciplinare. A tal fine la relazione dovrà seguire l'ordine dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica e svilupparne i contenuti.

All'elaborato tecnico potrà essere allegata soltanto documentazione relativa esclusivamente alle caratteristiche dell'azienda partecipante. Quanto dovesse eventualmente risultare dal suddetto allegato riconducibile ad alcuno dei criteri di valutazione qualitativa non sarà comunque oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

La documentazione tecnica indicata al punto B.1), comprensiva degli allegati proposti, dovrà essere inserita sul sistema telematico con le seguenti modalità:

- il documento/documenti predisposto/i deve/ono essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che ha sottoscritto la domanda e scheda ed inserito a sistema nell'apposito spazio previsto.

G) C. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

G) C.1) OFFERTA ECONOMICA

Per presentare l'offerta economica mediante indicazione, a pena di esclusione, del **ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara** il soggetto concorrente dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Si evidenzia che all'interno dell'offerta economica il ribasso percentuale deve essere espresso, in cifre, **mediante un numero di decimali pari a tre.**

Ai sensi della normativa vigente in materia l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a **40 MB.**

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad esempio all'offerta economica ed alla domanda di partecipazione.

H) MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che:

- Non abbia inviato tramite il sistema la documentazione richiesta del presente disciplinare di gara entro il termine stabilito al precedente punto **D)**, anche se sostitutivi di offerta precedente;
- Abbia inserito la documentazione economica di cui ai punti G) C.1), all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa e di natura tecnica.

I) MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA

- Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l' OFFERTA TECNICA di cui al punto G) B):

- manchi;

- Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l' OFFERTA ECONOMICA di cui al punto G) C.1):

- manchi;
- non sia sottoscritta con firma digitale;
- non contenga l'indicazione del *ribasso % / importo offerto* e le dichiarazioni presenti nel modello

generato dal sistema;

- sia pari o in aumento rispetto all'importo stimato a base di gara;

- Determina l'esclusione dalla gara il fatto che, in caso di partecipazione da parte di concorrenti che si trovino fra loro in situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., la documentazione in caso di controllo ex art. 2359 c.c. non dimostri che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.

L'amministrazione infine, esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 97, comma 4 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

L) AVVERTENZE

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui alla lettera D);
- E' possibile, nei termini fissati, cioè prima della gara, ritirare l'offerta presentata: in tal caso, l'offerta e tutta la documentazione verranno rese disponibili per eventuali modifiche;
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati per la gara, presentare una nuova offerta;
- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario di registrazione;
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione;
- L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata dell'attività progettuale precedentemente svolta con rinuncia a ogni eccezione;
- L'Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico;
- L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta;
- Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari sull'importo posto a base di gara;
- L'aggiudicatario, ai sensi dell'art.3 della L. n.136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il codice CIG e il codice CUP.
- Ai sensi del "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici", sottoscritto dai singoli enti con la Prefettura di Firenze in data 16/03/15, le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, sono obbligate alla osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche

con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta; sono posti a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri; in caso di grave e reiterato inadempimento l'Amministrazione procederà alla risoluzione contrattuale e/o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto.

M) AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Successivamente alla gara, la Stazione appaltante procede ad effettuare secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, prioritariamente tramite richieste sul sistema telematico, i controlli sulle dichiarazioni rese durante l'intero procedimento di aggiudicazione. L'esito favorevole dei suddetti controlli è condizione per l'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto.

Il concorrente dovrà pertanto far pervenire con modalità telematica, entro il predetto termine la documentazione attestante il possesso dei requisiti speciali dichiarati nonché dei documenti comprovanti il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 16 della legge regione Toscana n. 38/2007.

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede:

- all'esclusione dei soggetti dalla procedura;
- a revocare l'aggiudicazione provvisoria formulata ed a scorrere la graduatoria per la nuova aggiudicazione provvisoria;
- relativamente all'aggiudicatario, alla segnalazione del fatto all'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, oltre alla segnalazione all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, oltre alla segnalazione all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

L'Amministrazione aggiudicatrice procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l'operatore economico, che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta, non documenti detto possesso.

La stazione appaltante richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.

La stazione appaltante procede all'aggiudicazione definitiva solo dopo aver verificato, mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), la regolarità contributiva e assicurativa dell'impresa risultata provvisoriamente aggiudicataria riferita alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta e, eventualmente, anche alla data di aggiudicazione provvisoria dell'appalto nel caso in cui, a tale ultima data, il certificato precedentemente acquisito non sia ancora in corso di validità ai sensi della vigente normativa; la stazione appaltante segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Per le imprese che hanno sede in altro stato membro della UE è resa possibile la facoltà di produrre in alternativa al DURC la documentazione equipollente secondo la legislazione del paese di appartenenza.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all'affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione può comunque

effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. n. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto.

L'esito favorevole dei controlli sui requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa è condizione per l'emanazione della determinazione di aggiudicazione dell'appalto.

L'aggiudicatario è obbligato a fornire nel termine indicato nella richiesta della stazione appaltante i documenti necessari ai fini della stipula del contratto.

Dopo l'aggiudicazione definitiva l'Amministrazione invita l'aggiudicatario a:

- **stipulare il contratto, nel termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva;**
- **versare l'importo relativo alle spese contrattuali.**
- **costituire la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del D.Lgs.50/2016;**
- **esibire la documentazione richiesta per la verifica dell'idoneità tecnico professionale e produrre le dichiarazioni previste, ai sensi dell'art. 90 comma 9 del D.Lgs. 81/2008;**
- Il Responsabile del contratto nel caso in cui l'aggiudicatario provvisorio si trovi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942 richiede **qualora in fase di presentazione dell'offerta sia stata prodotta una scansione della relazione**, l'originale della relazione del professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
- **produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.**
- **L'aggiudicatario è tenuto inoltre a rimborsare alla Stazione Appaltante la spesa sostenuta per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara sulla G.U.R.I. e su n. 2 quotidiano a livello nazionale e su n. 2 quotidiano a livello locale, ai sensi del disposto dell'art. 5 comma 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 - Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli [articoli 70, 71](#) e [98 del d.lgs. n. 50 del 2016](#), ammontante presuntivamente ad € 1.506,68 IVA compresa.**

La mancata costituzione della suddetta **garanzia definitiva** determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia fideiussoria prestata ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. L'Amministrazione conseguentemente aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Il contratto non viene comunque stipulato prima di 35 giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, salvo che non si rientri in uno dei casi di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di offerte vincenti uguali si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di avvalersi dei disposti di cui al D.Lgs. 50/2016.

Si informa che ai sensi del del D.Lgs. 50/2016 potrà essere dato avvio all'esecuzione del contratto anche in via d'urgenza.

Garanzie (art. 103 del D.Lgs.50/2016)

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale.

La fideiussione deve recare **la firma del legale rappresentante** dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio** della preventiva escussione

del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta** dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

L'esecutore del contratto dovrà inoltre presentare almeno 10 giorni prima della stipula del contratto o della consegna dei lavori nel caso che questa avvenga in via d'urgenza la **polizza di responsabilità professionale**, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per i massimali indicati nel capitolato speciale d'appalto.

Clausola compromissoria

Si fa presente che il contratto non prevede la clausola compromissoria.

N) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

N)1 – Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella domanda di partecipazione di cui alla lettera **G.A.1), nel DGUE**, nella schede etc. e, in caso di avvalimento, nelle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria di cui del presente Disciplinare, vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

N)2 – Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

N)3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs n. 50/2016 e dalla legge n. 241/90 .

N) 4 – Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196

N) 5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è l'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve.

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Responsabile del servizio Sig. Tiziano Lepri.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema di acquisti telematici dell'Unione di comuni Valdarno e Valdisieve.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema , dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve e del Comune di Rufina assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

O) RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

Ai fini della presente gara, il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 di gara è la Dott.ssa Angela Rombenchi tel. 055-8396533. Il Responsabile del Procedimento di Gara è la Dott.ssa Stefania Cej, tel.0558360336/1.

Ai sensi del l'art. 53 del D.Lgs.50/2016 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
- in relazione al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs.50/2016, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

Ai sensi del D.Lgs.50/2016, fermi i divieti e differimento dell'accesso previsti dall'art. 53 del Decreto stesso, sopra indicati, l'accesso agli atti del procedimento è consentito entro 10 giorni dall'invio della comunicazione di aggiudicazione definitiva senza previa presentazione di apposita istanza.

P) CHIARIMENTI E INFORMAZIONI GENERALI

Si specifica che nessun compenso o rimborso spetterà ai concorrenti per lo studio e la predisposizione dell'offerta. In caso di offerte vincenti uguali si procederà secondo quanto previsto nel presente Disciplinare.

Formano **parte integrante e sostanziale del Disciplinare di gara** cui sono allegati: la modulistica per la partecipazione alla gara nonché le "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di

Acquisto della Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve ” consultabili all’indirizzo internet:
<https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldiesieve/>.

Ai fini degli obblighi previsti dal D.Lgs.50/2016 il concorrente deve indicare il domicilio eletto, la posta elettronica certificata (PEC), il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni di cui al Decreto stesso. Tali indicazioni sono fornite dal concorrente compilando gli appositi spazi predisposti nella Domanda di partecipazione. L’Amministrazione aggiudicatrice invia le comunicazioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 all’indirizzo PEC indicato dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta; ove non sia indicato alcun indirizzo PEC, o in caso di problematiche connesse all’utilizzo di detto strumento, le comunicazioni sono inviate al numero di fax se l’utilizzo di questo ultimo mezzo è stato espressamente autorizzato dal concorrente o con raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio eletto indicato dallo stesso.

L'estratto del bando di gara è pubblicato il 03/05/2017 sulla gazzetta numero 50 sulla serie Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici con codice redazionale TX17BFF6998 e sulla GUCE S83 del 28/4/2017 162169-2017-IT.

PARTE II – DISPOSIZIONI PER IMPRESE RAGGRUPPATE, CONSORZI, RICORSO ALL'AVVALIMENTO – CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO PARTECIPAZIONE DI OPERATORI RIUNITI : RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI, CONSORZI – E IN CASO DI AVVALIMENTO E CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento, consorzio nell'eventualità di ricorso all'avvalimento o per il caso in cui l'operatore economico si trovi in situazione di concordato preventivo con continuità aziendale dovranno osservarsi le seguenti specifiche **modalità di presentazione della documentazione di gara**, presentando – se del caso – la documentazione aggiuntiva indicata.

Con espresso riferimento alle richieste di cui al presente Disciplinare, vevolei anche per gli operatori riuniti, consorzi concorrenti, si riportano le seguenti specifiche **modalità di presentazione** dei documenti richiesti.

Rif. G. A.1) , G) A.2) , G) A.3) e G) A.4) Modalità di compilazione della DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e ulteriore documentazione da produrre.

In caso di partecipazione di un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, la domanda di partecipazione deve essere presentata **da ciascuna degli operatori riuniti**: la compilazione dei relativi form on-line per conto di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere effettuata dal soggetto mandatario. **Ognuno dei partecipanti al raggruppamento temporaneo di concorrenti, dovrà poi firmare digitalmente la propria “Domanda di partecipazione ” generata dal sistema.**

Il successivo inserimento della suddetta documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto mandatario.

In particolare:

- la mandataria/delegataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”. I form on line corrispondenti ad ogni membro dell'operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Disciplinare;
- per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, all'interno dell'apposito spazio previsto per “R.T.I. e forme multiple”:
 - la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;
 - le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;
 - la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;
- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà:
 - firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generati dal sistema e ad essi riferiti;
 - compilare, firmare digitalmente e inserire nello spazio dedicato il DGUE secondo le indicazioni fornite al paragrafo A.2), inserendo più DGUE qualora ogni legale rappresentante renda la dichiarazioni di cui alla parte III lettera A per conto proprio.

Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

Inoltre, all'interno dell'apposito spazio della **Domanda di partecipazione** di cui al presente punto ciascun membro, nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, è tenuto **ad indicare eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della presente disciplinare di gara, rendendo le dichiarazioni con le modalità di cui alla lett. G.) A.2.).**

DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA:

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE **già costituiti** deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START:

-Copia autentica, rilasciata dal notaio, dell' ATTO DI COSTITUZIONE di RTI /CONSORZI, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

Rif. G) A.3) LA GARANZIA di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/16.

Per la costituzione di tale garanzia si osservano le seguenti modalità:

In caso di **costituzione della garanzia mediante cauzione**, e quindi in contanti o in titoli del debito pubblico, dalla quietanza attestante l'avvenuto deposito in contanti o in titoli del debito pubblico dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio e l'impresa mandataria. **La scansione della quietanza di cui sopra deve essere inserita, dal soggetto abilitato a operare sul sistema START, nell'apposito spazio previsto.**

In caso di **costituzione della garanzia mediante fideiussione**, la garanzia provvisoria **dovrà essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del GEIE, raggruppamento o del consorzio.**

Nel caso in cui **la garanzia provvisoria sia prestata in misura ridotta** ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee deve essere dichiarato nella **domanda di partecipazione** da **ogni soggetto** facente parte del GEIE, raggruppamento o consorzio.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa verticale, il possesso di tale certificazione deve essere dichiarato nella **domanda di partecipazione** dai soli soggetti facenti parte del raggruppamento che hanno usufruito del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad essi riferibile.

Rif. G) A.4) L'IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (cauzione definitiva): In caso di partecipazione di raggruppamento o consorzio o GEIE, deve essere espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all'art. 2602 del codice civile, ovvero al GEIE.

Rif. G) B. OFFERTA TECNICA

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario, GEIE non ancora costituiti, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario, GEIE.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario, GEIE già costituiti, l'offerta tecnica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Rif. G) C.1) OFFERTA ECONOMICA

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzi **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre **l'atto costitutivo** di cui al presente disciplinare di incarico, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Ai sensi del D.Lgs.50/2016 l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I CONSORZI.

Rif. G.A.1.): Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del D. Lgs.50/2016 deve:

- **compilare i form on line** per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", **specificando la tipologia di consorzio, indicando, ove presenti, le consorziate esecutrici** e rendendo le dichiarazioni in riferimento a **eventuali soggetti cessati** dalla carica **secondo le indicazioni sopra riportate;**
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" relativa ai requisiti di ordine generale" generata dal sistema;
- Compilare, firmare digitalmente e inserire a sistema il DGUE secondo le indicazioni fornite al paragrafo G)A.2, inserendo più DGUE qualora ogni legale rappresentante renda la dichiarazione di cui alla parte III lettera A) per conto proprio.

Ogni impresa **consorzata designata esecutrice** e indicata nella domanda di partecipazione, deve rendere il DGUE firmato digitalmente secondo le indicazioni fornite al paragrafo G)A.2 inserendo più DGUE qualora ogni legale rappresentante renda la dichiarazione di cui alla parte III lettera A) per conto proprio.

Il/i DGUE reso e firmato digitalmente da ogni consorzata, deve essere inserito nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico direttamente dal Consorzio.

Qualora il Consorzio partecipi alla procedura di gara come membro di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il/i DGUE di ogni consorzata, dovranno essere inseriti sulla piattaforma a cura del soggetto indicato come mandatario.

Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 186Bis R.D. 267/1942.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE in caso di ricorso all'istituto dell' AVVALIMENTO

L'operatore economico partecipante alla gara, singola o consorzata o raggruppata, nel caso in cui intenda avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste alla lett. C) (**requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziari**) del presente Disciplinare deve compilare e inserire sul sistema nell'apposito spazio la **documentazione aggiuntiva** richiesta all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e in particolare:

a) **Una dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria** attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.lgs.50/2016 resa attraverso il DGUE, nel quale attesta anche il possesso dei requisiti di natura tecnica/economica oggetto dell'avalimento;

b) **Una dichiarazione sottoscritta digitalmente resa dall'impresa ausiliaria** con cui quest'ultima si obbliga a mettere a disposizione del concorrente e del Comune per tutta la durata del contratto di appalto le risorse di cui il concorrente è carente;

c) **Una dichiarazione sottoscritta digitalmente resa dall'impresa ausiliaria** in cui la stessa attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata;

d) **Il contratto di cui all'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016** nella forma di **originale in formato elettronico e firmato digitalmente dai contraenti** oppure **scansione della copia conforme all'originale cartaceo rilasciata da Notaio**, in virtù della quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per la durata dell'appalto. In base a consolidata giurisprudenza, affinché l'avalimento sia ammissibile, è necessario che il contratto specifichi in modo preciso e dettagliato le risorse/mezzi messi a disposizione dell'ausiliaria per garantire il possesso del requisito di cui il concorrente è carente.

Nel caso di avalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

L'impresa concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione ai servizi oggetto del contratto. E' ammesso l'avalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

A pena di esclusione:

- l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- della stessa impresa ausiliaria non può avvalersi più di un concorrente;

Non possono partecipare alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

La mancata dichiarazione di avalimento in presenza di requisiti di capacità tecnica/economica insufficienti costituisce causa di esclusione, mentre è soggetta a soccorso istruttorio con sanzione, ai sensi del presente Disciplinare, l'incompletezza o la mancanza di tutta o parte della documentazione richiesta qualora il partecipante abbia dichiarato di volersi avvalere dei requisiti di altro operatore economico.

Disposizioni specifiche per il caso di CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE

In presenza di una delle ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis o 161, comma 6, del R.D. 2677/1942 e ss.mm.ii., **IL CONCORRENTE**, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D.lgs. 50/2016, **oltre alla compilazione del DGUE** di cui al punto G)A.2, deve compilare e inserire nell'apposito spazio la **seguinte documentazione aggiuntiva** e in particolare:

a) per le imprese **che hanno depositato il ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale e autorizzate dal tribunale a partecipare alle procedure di affidamento** di contratti pubblici, ai sensi dell'art. 186 Bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. una dichiarazione attestante di avere presentato ricorso per essere ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale e di

essere stata autorizzata dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'art. 186-bis del RD n. 267/1942. E' necessario indicare il Tribunale competente che ha rilasciato l'autorizzazione e gli estremi identificativi della stessa.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi del comma 6 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata.

b) per le imprese **che sono stata ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale**, ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942, una dichiarazione attestante di essere stata ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 – bis del regio decreto 16/03/1942 n. 267. E' necessario indicare il Tribunale competente che ha dichiarato l'ammissione al concordato preventivo e il parere dell' ANAC ai sensi dell'art. 110, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Inoltre sia **le Imprese che hanno depositato il ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale e autorizzate dal tribunale a partecipare alle procedure di affidamento sia le Imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e, nel caso in cui l'ANAC abbia subordinato la partecipazione alla necessità di avvalersi dei requisiti di altro operatore economico, devono indicare :**

- **l'impresa ausiliaria** di cui all'art. 186Bis del RD 267/1942 (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA);
- **il nominativo del professionista che ha redatto la relazione di cui all'art. 186Bis del R.D. 267/1942 e che lo stesso è in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 terzo comma, lettera d) del medesimo regio decreto.**

L'operatore economico, all'interno del medesimo form on line, deve altresì, alternativamente:

-indicare, nel caso in cui l'impresa ausiliaria individuata ex art. 186Bis R.D. 267/1942, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, appartenga al medesimo gruppo, il **legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;**

-indicare che viene prodotto il **CONTRATTO**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in virtù del quale l'impresa ausiliaria ex art. 186Bis R.D. 267/1942 si **obbliga** nei confronti del concorrente a **mettere a disposizione** le **risorse** necessarie per tutta la durata dell'appalto e a **subentrare al concorrente** nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

L'operatore economico deve inserire (nei casi previsti) negli appositi spazi del sistema telematico:

-II CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 89 COMMA 1 D.LGS. 50/2016 CON L'IMPRESA AUSILIARIA EX ART., 186-BIS R.D. 267/1942, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure la scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio;

-la RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA, AI SENSI DEL COMMA 4 DELL'ART. 186BIS R.D. 267/1942, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista.

Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi del comma 6 dell'art. 186Bis R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata e pertanto dovrà rendere le dovute dichiarazioni e produrre la relativa documentazione secondo quanto indicato sopra. L'inserimento di tutta la documentazione prodotta dall'impresa mandante, nonché la materiale compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario.

L'IMPRESA AUSILIARIA, ex art. 186Bis R.D. 267/1942 indicata dall'operatore economico, deve:

- compilare il proprio **DGUE**;
- sottoscriverlo con firma digitale del dichiarante munito del potere di rappresentanza;
- inserirlo nello spazio dedicato sul sistema telematico da parte dell'**operatore economico partecipante** alla gara.

L'impresa ausiliaria ex art. 186Bis R.D. 267/1942 indicata dall'operatore economico, deve infine:

- rendere una **propria dichiarazione**, sostitutiva di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, specificandole dettagliatamente, e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
- sottoscriverla con firma digitale del dichiarante munito del potere di rappresentanza;
- inserirla nello spazio dedicato sul sistema telematico da parte dell'**operatore economico partecipante** alla gara.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi del comma 6 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata e pertanto dovrà rendere le dovute dichiarazioni e produrre la relativa documentazione secondo quanto indicato sopra. L'inserimento di tutta la documentazione prodotta dall'impresa mandante avviene a cura del soggetto indicato come mandatario.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 Bis R.D. 267/1942.

In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942. non possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria.

Q) ULTERIORI NORME PER R.T.I. E CONSORZI

I requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite sono quelli previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.

I requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna delle Imprese temporaneamente raggruppate mentre per i consorzi stabili tali requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati dal consorzio e dalla/e consorziata/e dichiarata/e quale/i esecutrice/i.

Diversamente i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, sempreché frazionabili potranno essere cumulativamente posseduti dalle imprese raggruppate nel suo insieme, secondo le modalità di cui infra, mentre in caso di partecipazione di consorzi stabili, i citati requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica dovranno essere posseduti dal consorzio.

Nel caso di imprese raggruppate i requisiti di capacità economica e tecnica previsti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla Capogruppo in misura maggioritaria. Si precisa che la composizione delle imprese raggruppate è vincolante non solo al fine di dimostrare il possesso dei sopra menzionati requisiti di ammissione ma anche ai fini dell'esecuzione dell'appalto. E' pertanto vietata qualsiasi modifica alla composizione e alle relative quote di partecipazione, rispetto all'impegno presentato in sede di offerta.

Per i raggruppamenti temporanei, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente Disciplinare devono essere posseduti dalla capogruppo nel servizio principale; nei servizi secondari la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola.

I controlli sui requisiti di ordine generale saranno effettuati:

- in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento ;
- in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, i suddetti controlli sono effettuati sia nei confronti del consorzio che delle consorziate esecutrici;
- in caso di avvalimento, anche nei confronti dell'impresa indicata dal concorrente come ausiliaria;
- in caso di ricorso all'istituto della cooptazione, anche nei confronti della/e impresa/e cooptata/e.
- in caso in cui l'aggiudicatario o una delle mandanti abbia dichiarato di essere stata ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell'operatore economico indicato quale ausiliario.
-

I raggruppamenti temporanei possono concorrere anche se non ancora costituiti; in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta dai titolari, legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese da raggruppare o consorziate e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. L'atto costitutivo con il relativo mandato con rappresentanza alla mandataria dovrà contenere le prescrizioni di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e risultare da **scrittura privata autenticata da notaio**.

Nel caso in cui, invece, la costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio sia già perfezionata e documentata, le imprese mandanti sono esonerate dalla sottoscrizione dell'offerta, in quanto adempimento riservato alla sola impresa mandataria capogruppo.

RTI/(ex art. 45 comma 2 lett. d) D.Lgs. 50/2016)

Gli adempimenti da svolgere per la presentazione dell'offerta sulla piattaforma START devono sempre essere posti in essere dalla Capogruppo la quale inserirà tutta la documentazione prevista al precedente paragrafo G)A. per conto dell' RTI entrando con le proprie credenziali e qualificandosi come mandataria/capogruppo.

Qualora partecipino alla gara RTI/consorzi ordinari di concorrenti **GIÀ formalmente costituiti**, a pena di soccorso istruttorio con sanzione, la capogruppo e tenuta a produrre altresì sulla piattaforma START:

- gli atti attestanti la costituzione del raggruppamento suddetto (atto costitutivo);
- le imprese mandanti/consorziate dovranno presentare il DGUE (vedi paragrafo precedente "Disposizioni specifiche per i Consorzi") firmato digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti;
- l'impresa capogruppo/consorzio dovrà presentare tutte le dichiarazioni e/o i documenti di cui al precedente paragrafo G) A., i requisiti speciali dovranno essere posseduti dalle consorziate con le modalità sotto indicate;
- l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della mandataria/capogruppo/consorzio in nome e per conto di tutte le imprese del costituito RTI/consorzio.

Qualora partecipino alla gara RTI ancora **NON costituiti**, a pena di soccorso istruttorio con sanzione, dovranno essere prodotti sulla piattaforma START:

- dichiarazione **sottoscritta digitalmente** contenente l'individuazione della Società Capogruppo e l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi formalmente in RTI;
- il DGUE da parte di ciascuna impresa facente parte del costituendo raggruppamento e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa;
- l'offerta tecnica sottoscritta **sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti DI TUTTE le imprese** che costituiranno il raggruppamento;
- l'offerta economica sottoscritta **sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti DI TUTTE le imprese** che costituiranno il raggruppamento.

Per la modulistica e le modalità di presentazione della documentazione si rimanda al precedente paragrafo G)A.

Consorzi stabili (ex art. 45 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016)

Il consorzio stabile ha la possibilità:

- a) di eseguire il servizio con la propria struttura di impresa, senza quindi indicare nessuna impresa esecutrice;
- b) di indicare la/le impresa/e esecutrice/i: in questa ipotesi, solo ed esclusivamente all'impresa/e indicata/e quale/i esecutrice/i opererà il divieto di partecipare in forma singola alla medesima procedura di gara.

Il consorzio e l'/le eventuale/i impresa/e designata/e quale/i esecutrice/i dovranno presentare le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale firmate dal legale rappresentante dichiarante, secondo quanto indicato al precedente paragrafo "Disposizioni specifiche per i consorzi".

Per quanto riguarda quindi il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economico finanziario di cui al paragrafo precedente specifica che, a pena di esclusione deve essere posseduto dal consorzio o **sommato** con riferimento **alle sole consorziate indicate come esecutrici**.

In caso di raggruppamento, consorzio ordinario, o GEIE di tipo orizzontale l'offerta presentata determina la responsabilità solidale dei soggetti riuniti nei confronti della Amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE di tipo verticale, la responsabilità dei soggetti riuniti è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta o, se già costituiti,

rispetto all'atto di costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi dei casi di cui all'articolo 12, comma 1, del D.P.R. n. 252/1998 ed a quelli di cui al D. Lgs. 50/2016.

É fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora sia stata presentata offerta in raggruppamento o consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorra.

R) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara/disciplinare di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.

Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

E' ammesso l'avalimento di più imprese ausiliarie, tuttavia l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Inoltre, pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'avalimento deve avere valenza per tutta la durata dell'appalto. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento.

S) MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE (IN CASO DI RTI, CONSORZI, GEIE, ricorso all'AVVALIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE)

Oltre a quanto riportato alla precedente lettera H della presente disciplinare di gara determina la non abilitazione alla presentazione dell'offerta il fatto che il concorrente, tenuto a farlo, non abbia inviato tramite il sistema la documentazione richiesta nella parte II del presente Disciplinare entro il termine stabilito al precedente punto D).

T) MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA (IN CASO DI RTI, CONSORZI, GEIE, ricorso all'AVVALIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE)

a) Determina inoltre l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica di cui alla lettera G) C.1.

- non sia firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del GEIE, raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;

b) Determina inoltre l'esclusione dalla gara il fatto che, in caso di GEIE, raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, l'offerta economica di cui alla lettera G) C.1) sia firmata digitalmente dal solo soggetto indicato quale mandatario, ma l'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito:

- manchi;
- non sia prodotto in formato digitale (scansione della copia conforme all'originale cartaceo) ed inserito nel sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario;

c) Determina l'esclusione dalla gara il fatto che in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica di cui alla lettera G) C.1:

- non contenga l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le imprese del raggruppamento conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

Pontassieve, lì 03/05/2017

**Centro Unico Appalti
Dott.ssa Stefania Cei**